



INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA DGR IX/4717 del 23/01/2013

Determinazione in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo.

1. La DGR IX/4717 del 23/01/2013 aggiorna la precedente normativa regionale in materia di formazione e abilitazione all'utilizzo dei DAE (DGR 10306/2002) per gli operatori laici e tutto il personale che opera nel sistema sanitario di emergenza extraospedaliera, compresi i Soccorritori delle Associazioni/Enti convenzionate.
2. Per gli operatori a bordo delle ambulanze, addetti alle funzioni di trasporto sanitario, citati al punto 2.4 dell'allegato A della DGR 4717/2013, si richiama la normativa riguardante la loro formazione (DGR 893/2010 e 3542/2012): il personale che utilizza l'ambulanza, anche per servizi di Trasporto Sanitario Semplice, è tenuto a seguire le indicazioni descritte per l'addetto al Trasporto Sanitario (42 ore), comprensivo di BLSD per operatore laico, da erogarsi unicamente a cura di Éupolis direttamente, o per tramite dei CeFRA. Per gli operatori di cui al presente punto, l'abilitazione al BLSD Laico viene documentata con il rilascio dell'attestato di operatore addetto al Trasporto Sanitario.
3. Ogni Soggetto Privato/Ente/Associazione/Società Sportiva/Azienda ecc. che intende attivare un **PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE**, deve presentare la domanda al Responsabile di AAT territorialmente competente (in base alla sede legale), utilizzando il *format* del **modello-1**, allegato al presente documento, almeno 30 giorni prima della data di inizio della formazione degli operatori. Nel caso in cui il progetto si sviluppi su più ambiti provinciali, la proposta deve essere indirizzata alla Direzione Sanitaria AREU, che provvederà a coinvolgere i Responsabili delle AAT interessate.

Il Responsabile della AAT territorialmente competente è tenuto a verificare l'adeguatezza del progetto presentato e a fornire parere formale (scritto) al richiedente entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, numerando progressivamente il progetto (es. per la AAT di VA: PRODAE_VA_001; PRODAE_VA_002; PRODAE_VA_nnn) e inviandone copia alla Direzione Sanitaria AREU e al Responsabile di COEU/SOREU di riferimento.

Il Soggetto privato che intende acquistare un DAE ad esclusiva protezione familiare (es. in ambiente domestico per presenza di persona cardiopatica in famiglia) è tenuto ad informare la AAT di riferimento che provvederà a compilare l'apposito progetto, utilizzando il *format* del **modello-4** allegato al presente documento, da trasmettere per conoscenza alla Direzione Sanitaria AREU e al Responsabile di COEU/SOREU di riferimento.

Nel caso in cui nel progetto non sia indicato un Soggetto deputato all'erogazione della formazione riconosciuto da AREU, il Responsabile di AAT è tenuto ad indirizzare il richiedente in via prioritaria ad uno dei CeFRA o degli altri Soggetti Riconosciuti, fornendo l'elenco completo dei Centri di formazione regolarmente iscritti all'apposito Albo AREU e relativi contatti.

4. Qualora una AAT venisse a conoscenza di un'iniziativa PAD già in essere antecedentemente all'entrata in vigore della DGR 4717/2013, con presenza di DAE e/o personale addestrato, non ricompresa in un progetto formalmente riconosciuto dalle AAT, il Responsabile di AAT è tenuto a richiedere al Soggetto responsabile dell'iniziativa, l'invio del relativo progetto (modello-1) con allegato l'elenco dei nominativi dei soggetti già formati, per trasmetterlo successivamente alla Direzione Sanitaria AREU. Gli stessi nominativi verranno inseriti nel registro regionale degli operatori, depositato presso la stessa AAT, solo se l'abilitazione è in corso di validità come previsto dalla normativa regionale vigente (24 mesi).
5. I Centri Riconosciuti da AREU per la formazione del BLSD laico (CeFRA ed altri Soggetti), sono tenuti a comunicare l'**ORGANIZZAZIONE DEL CORSO**, indicando il riferimento allo specifico progetto PAD (se presente) al Responsabile della AAT territorialmente competente (punto 4.2 – allegato A della DRG 4717/2013), secondo il **modello-2** allegato alle presenti indicazioni, almeno 20 giorni prima della data di inizio della formazione degli operatori.
Lo stesso modello deve essere utilizzato per segnalare l'organizzazione dei corsi BLSD rivolti ad operatori laici, non legati all'acquisto di un DAE e quindi alla realizzazione di un progetto PAD.

Il Responsabile di AAT è tenuto verificare l'adeguatezza di quanto presentato e a fornire parere formale (scritto) al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, da inviare per conoscenza alla Direzione Sanitaria AREU.

6. Le richieste per ottenere il riconoscimento da parte di AREU dei Centri di Formazione BLSD Laico, devono essere effettuate utilizzando il **modello-3** allegato, da inviare alla Direzione Sanitaria AREU e saranno valutate dall'apposita Commissione istituita con delibera aziendale.

Non appena formalmente approvati, i Centri di Formazione Riconosciuti, verranno iscritti in un apposito Albo e verrà aggiornato l'elenco pubblicato sul sito web AREU.

È facoltà della Direzione Sanitaria, previo parere della Commissione stessa, revocare il riconoscimento ai Centri di Formazione mediante comunicazione scritta.

7. La formazione BLS-D operatore laico deve essere in prima istanza, affidata ai CeFRA o agli altri Soggetti Riconosciuti da AREU. L'abilitazione è rilasciata solo da AREU (punto 6 – allegato A DGR 4717/2013); al termine degli eventi formativi, i Soggetti erogatori della formazione dovranno inviare al Responsabile di AAT territorialmente competente l'elenco dei partecipanti ritenuti idonei e gli attestati di abilitazione precompilati; questi dovranno essere numerati (es. per la AAT di Bergamo: BG_00001; BG_00002; BG_nnnnn) e firmati dal Responsabile di AAT, che li ritrasmetterà al Soggetto erogatore, indicativamente entro 20 giorni. Compete al Responsabile di AAT l'inserimento dei nominativi nel proprio registro di operatori abilitati all'utilizzo del DAE (in attesa della disponibilità di un sistema di registrazione regionale informatizzato). Il Soggetto erogatore è tenuto a trasmettere copia degli stessi elenchi anche alla Direzione Sanitaria AREU.
È facoltà dei Responsabili di AAT inviare eventualmente un proprio delegato ad ogni evento formativo o durante le sessioni valutative degli stessi.
8. Il *retraining* (punto 7 – allegato A della DGR 4717/2013) da effettuarsi entro 24 mesi, è affidato al Soggetto Erogatore Riconosciuto da AREU (preferibilmente quello che ha svolto la formazione precedente) come già avviene per il *retraining* dei Soccorritori-esecutori. I Soggetti erogatori sono tenuti a comunicare al Responsabile di AAT territorialmente competente, l'avvenuto *retraining*, che dovrà aggiornare il registro degli operatori abilitati. Rimane a carico di AREU l'aggiornamento dei propri istruttori.
9. Si ricorda che nei primi due anni dalla pubblicazione della DGR 4717/2013, i Soggetti Erogatori Accreditati da AREU hanno facoltà di utilizzare il proprio materiale didattico, previo riconoscimento della conformità alle direttive AREU.
10. Non appena disponibile il sistema informatizzato dei processi di accreditamento dei corsi e della trasmissione dei dati, verranno fornite le adeguate istruzioni operative.

Il Direttore Sanitario
Dott. Marco Salmoraghi